



Ca'Foscari
Alumni

Statuto dell'Associazione "CA' FOSCARI ALUMNI" – 28/10/2011

ART. 1. COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata: "CA' FOSCARI ALUMNI"

L'Associazione ha sede legale a Venezia, in Dorsoduro 3246.

ART. 2. DURATA

L'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 3. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 4. SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione ha quali propri scopi:

- diffondere la tradizione e la cultura sviluppata dall'Università Ca' Foscari Venezia;
- stabilire e mantenere relazioni fra gli studenti, i laureati e i diplomati dell'Università Ca' Foscari Venezia;
- favorire lo scambio di esperienze promuovendo eventi in favore degli studenti, laureati e diplomati di Ca' Foscari, incentivando l'organizzazione di seminari, studi, attività didattiche diretti alla formazione permanente universitaria e post universitaria, anche in collaborazione con reti nazionali ed internazionali, ordini professionali, associazioni imprenditoriali e sindacali, altri atenei;
- istituire borse di studio e assegni di ricerca in favore di studenti, diplomati e laureati dell'Università Ca' Foscari Venezia;
- svolgere attività idonee a promuovere la crescita culturale e professionale degli associati, promuovendo la partecipazione degli associati alla vita dell'Università;

- favorire tra gli associati il permanere dei legami acquisiti durante gli anni di studio universitari;
- promuovere e curare, direttamente o indirettamente, la realizzazione di pubblicazioni, libri, notiziari, studi ed eventi rientranti nello scopo dell'Associazione;
- contribuire all'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti, laureati e diplomati di Ca' Foscari.

Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati, l'Associazione provvede, fra l'altro, a:

- rinsaldare e potenziare le relazioni tra l'Università Ca' Foscari Venezia e i propri laureati, in modo sinergico e bidirezionale;
- costruire una rete di persone, competenze ed esperienze per l'incrocio di idee e la promozione di nuove iniziative;
- valorizzare in ambito nazionale e internazionale il nome di Ca' Foscari e dei propri laureati;
- promuovere il reperimento di risorse per attivare progetti innovativi in campo economico, culturale e sociale;
- porre in essere ogni altra iniziativa conforme agli scopi indicati nel presente articolo.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero, anche stringendo collaborazioni con enti pubblici e privati.

L'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

ART. 5. SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

I soci dell'Associazione si distinguono in cinque categorie: soci fondatori, soci alumni ordinari, soci alumni premium, soci sostenitori e soci onorari:

- a) Soci fondatori sono l'Università Ca' Foscari Venezia e la Fondazione Università Ca' Foscari;
- b) Soci alumni ordinari sono i titolari di laurea o di diploma universitario, i titolari di master, master universitario di I o II livello, i titolari di dottorato di ricerca, conseguiti presso l'Università Ca' Foscari Venezia, la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- c) Soci alumni premium sono gli alumni di Ca' Foscari che, avendo versato una quota associativa superiore a quella degli alumni ordinari, vengono dichiarati premium dal Consiglio Direttivo. Sono alumni premium anche tutti i docenti e ricercatori di ruolo che insegnano o hanno insegnato presso l'Università Ca' Foscari Venezia e che versano la quota associativa agevolata determinata dal Consiglio Direttivo;

- d) Soci sostenitori sono gli alunni che sono dichiarati sostenitori dal Consiglio Direttivo per il particolare sostegno economico e finanziario dato all'Associazione. Possono essere dichiarati soci sostenitori anche quelle persone fisiche non in possesso del requisito di *alumnus*, che siano dichiarate tali dal Consiglio Direttivo in base a requisiti stabiliti annualmente.
- Possono essere dichiarati soci sostenitori anche quelle persone giuridiche dichiarate tali dal Consiglio Direttivo sempre in base a requisiti stabiliti annualmente.
- e) Soci onorari sono quelle persone fisiche che, pur non avendo i requisiti di *alumnus*, sono dichiarate tali dal Consiglio Direttivo per il particolare sostegno economico, finanziario, organizzativo o per meriti di particolari rilevanza. Possono essere dichiarati soci onorari dal Consiglio Direttivo, per le stesse motivazioni, anche persone giuridiche e organizzazioni o enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di iscrizione per ogni tipologia di associati.

L'ammontare della quota di iscrizione verrà reso noto a mezzo posta elettronica o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione entro il 31 ottobre di ciascun anno. In caso di assenza di comunicazione si intende valida la quota associativa vigente.

ART. 6. DOMANDA DI AMMISSIONE

Salvo sia diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo, per essere ammesso come socio è necessario presentare domanda di ammissione tramite la compilazione di apposito modulo, da inviare anche telematicamente.

L'iscrizione è da considerarsi perfezionata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda, salvo rifiuto motivato da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 7. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno diritto ad usufruire dei servizi che l'Associazione riserva loro e di partecipare, a titolo gratuito od oneroso, alle manifestazioni ed iniziative promosse dall'Associazione, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa, ove prevista, in relazione alla tipologia di socio. Le quote associative versate non sono rimborsabili o rivalutabili e non sono trasmissibili ad altri;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali dell'Associazione;
- ad un comportamento consono al prestigio e al buon nome dell'Associazione.

I soci regolarmente iscritti all'Associazione e in regola col pagamento delle quote associative, se dovute, hanno diritto a partecipare pienamente alla vita associativa nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto.

ART. 8. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di socio non è trasmissibile e si perde:

- per dichiarazioni mendaci all'atto della presentazione della domanda di ammissione;
- per morosità nel pagamento della quota associativa annuale, se dovuta;
- per recesso, da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno 6 mesi prima della chiusura dell'anno solare. Le dimissioni avranno effetto allo scadere dell'anno in corso;
- per indegnità a seguito di comportamenti o attività lesivi dell'Associazione, dei suoi organi o dei singoli associati, nonché per atti e comportamenti incompatibili con gli scopi dell'Associazione.

La perdita della qualifica di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con decisione motivata.

La qualifica di socio si perde anche per morte per le persone fisiche, per cessazione per le persone giuridiche.

ART. 9. ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di revisione dei conti;
- il Collegio dei Proviviri.

ART. 10. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione e in regola col pagamento delle quote associative, se dovute.

I soci onorari possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto; non possono essere eletti alle cariche sociali.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E' ammesso conferire al massimo una sola delega per socio; le deleghe non possono essere conferite ai componenti del Consiglio Direttivo e non possono essere conferite senza specificare il nome del delegato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. La convocazione deve riportare la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno dell'adunanza, e avviene mediante

avviso spedito a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'avviso può prevedere una seconda convocazione, anche lo stesso giorno della prima convocazione, purché trascorra almeno un'ora tra le due.

L'Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione, si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le riunioni dell'Assemblea vengono verbalizzate dal segretario, se nominato, o da un membro dell'assemblea scelto dal Presidente con funzioni di segretario verbalizzante. Ogni verbale deve essere sottoscritto sia dal Presidente che dal Segretario verbalizzante e raccolto in un apposito Libro dei verbali.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche per allegato, l'identità dei partecipanti. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti se il visionare, ricevere o trasmettere documenti sia necessario per la decisione da assumere;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le elezioni svolte dall'Assemblea possono avere luogo anche in forma telematica.

ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno; la convocazione deve avvenire almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su richiesta motivata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci che ne facciano formale richiesta scritta.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e di previsione, dei quali sarà data idonea pubblicità;
- determina preventivamente il numero complessivo dei componenti del Consiglio Direttivo, eleggendo nel suo seno almeno il 40% dei componenti del Consiglio Direttivo medesimo;
- nomina l'Organo di revisione dei conti e il Collegio dei Probiviri;
- delibera sugli argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/4 degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea straordinaria:

- approva le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/40 degli associati; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/40 degli associati; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole di 3/4 dei presenti.

Le modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione devono ottenere il voto favorevole di entrambi i Soci Fondatori.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri, dei quali almeno il 25% nominati dall'Università Ca' Foscari Venezia, almeno il 40% eletti dall'Assemblea ordinaria nel suo seno e i rimanenti nominati dalla Fondazione Università Ca' Foscari Venezia. All'Università Ca' Foscari Venezia e alla Fondazione Università Ca' Foscari Venezia deve essere comunque garantito complessivamente almeno il 50% dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e può nominare un Segretario che può essere anche persona estranea all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) promuove le iniziative relative agli scopi dell'Associazione;
- c) decide sulla perdita della qualifica di associato per indegnità;
- d) predispone i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) delibera in ordine all'ammontare delle quote associative annuali in base alla tipologia dei soci. I soci fondatori potranno essere esentati dal Consiglio Direttivo dal pagamento della quota associativa annuale, oppure potranno vedere riconosciuto dal Consiglio Direttivo che la quota associativa sia assolta mediante la messa a disposizione di beni e/o personale;
- f) cura l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Associazione ed impartisce le direttive sulle modalità di funzionamento dell'Associazione;
- g) decide in merito alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- h) decide in merito all'assunzione di personale;
- i) istituisce e soppriime eventuali commissioni e/o gruppi di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, nominandone i componenti e fissandone eventuali emolumenti;
- j) propone all'Assemblea, a maggioranza dei propri membri, la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo nonché la messa in liquidazione dell'Associazione.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i membri del Consiglio Direttivo siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i membri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale o anche altrove.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti se il visionare, ricevere o trasmettere documenti sia necessario per la decisione da assumere;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro del Consiglio Direttivo il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante l'approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei membri del Consiglio Direttivo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza di un consigliere, subentra il primo dei candidati non eletti.

Il nuovo consigliere resterà in carica per lo scorcio di tempo rimanente del mandato.

ART. 13. PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, da lui nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 14. ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

L'Assemblea Ordinaria nomina un Revisore dei Conti ovvero un Collegio dei Revisori dei Conti, anche tra i non associati, scelti tra i revisori dei conti iscritti nell'apposito registro.

Qualora si ricorra alla nomina di un Collegio esso è costituito da tre componenti effettivi, di cui un Presidente, e due supplenti.

L'Organo di Revisione dura in carica tre anni ed è rinominabile una sola volta.

Ha compiti di vigilanza della gestione economica-finanziaria dell'Associazione e dovrà accompagnare i rendiconti consuntivi e le previsioni di spesa annuali con propria relazione all'Assemblea dei soci, esprimendo il proprio parere.

ART. 15. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto dall'Assemblea ordinaria nel suo seno tra i soci che non ricoprono cariche e che non svolgono incarichi all'interno dell'Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie sorte tra associati e l'Associazione, anche relative all'interpretazione o applicazione del presente Statuto.

Nelle questioni fra associati interviene quando l'opera del Presidente non è valsa a dirimere la controversia.

In particolare il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, con decisione definitiva, sui ricorsi presentati dagli associati in ordine alle pronunce di indegnità emesse dal Consiglio Direttivo.

ART. 16. REGOLAMENTI INTERNI

Particolari norme di funzionamento dell'Associazione potranno essere disposte con Regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 17. PATRIMONIO E FUNZIONAMENTO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di garanzia iniziale;
- dalle quote associative, da eventuali donazioni o lasciti che possono anche avere una destinazione specifica, da contributi volontari di associazioni, enti, società, persone fisiche e giuridiche;
- dai proventi derivanti da iniziative/eventi organizzati dall'Associazione;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuale fondo di riserva nel caso l'Associazione acquisisca riconoscimento giuridico;
- dagli avanzi di gestione.

ART. 18. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio sociale, vengono deliberati dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste al precedente art. 11.

L'Assemblea non potrà suddividere il patrimonio tra gli associati ma, sentiti gli eventuali organi di controllo prescritti dalla legge, lo dovrà destinare all'Università Ca' Foscari Venezia, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19. NORMA CONCLUSIVA

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.